



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 128/16/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ WINN V. & O. COMMUNICATION (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “ANTENNA 10”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3, COMMI 1 E 2, DELLA DELIBERA N.538/01/CSP E NELL’ART.37, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

(CONTESTAZIONE CORECOM ABRUZZO N. 5/2015)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 luglio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A recante “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la delibera n. 23/11/CONS, recante “*Conferimento delle deleghe in tema di comunicazioni al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Abruzzo*”;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 5/2015 del Comitato regionale per le comunicazioni Abruzzo - adottato in data 24 dicembre 2015 e notificato in pari data alla società Winn V. & O. Communication S.r.l, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Antenna 10*”;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Abruzzo - cont. n. 5/2015 - previo accertamento datato 24 dicembre 2015 (prot.176662), è stata contestata, in data 24 dicembre 2015, e notificata in pari data alla società Winn V. & O. Communication S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Antenna 10*”, la violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 3, commi 1 e 2, della delibera n.538/01/CSP e nell’art.37, comma 1, del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in quanto sul predetto servizio di media audiovisivo, il giorno 1 settembre 2015, dalle ore 23.51.00 alle ore 23.51.07, durante il programma “*Diretta Studio*”, sarebbe andata in onda la sovrimpresione della pubblicità “*Ricola*”, senza la prevista segnalazione ottica o acustica.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Deduzioni della società

La predetta società ha presentato scritti difensivi, (prot. n. 668 dell'11 gennaio 2016), in cui, sostanzialmente, chiede l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società medesima, in quanto l'inserimento dello *spot* "Ricola" all'interno del programma "Diretta Stadio" è, in realtà contraddistinto da una segnalazione acustica ed ottica che lo distingue dal programma in corso.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CORECOM Abruzzo ha ritenuto accoglibili le motivazioni della società e ha proposto l'archiviazione del procedimento.

La Commissione per i servizi e i prodotti di questa Autorità, nella riunione del 19 maggio 2016, ha disposto ulteriori approfondimenti istruttori, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della delibera n. 410/14/CONS. La richiesta di approfondimenti formulata dall'organo collegiale ha determinato, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della delibera n. 410/14/CONS, la proroga di ulteriori sessanta giorni del termine per l'adozione del provvedimento finale. Questa Autorità, dunque, ad esito degli approfondimenti istruttori esperiti consistenti nella valutazione della documentazione istruttoria e dalla visione delle registrazioni, concorda con quanto proposto dal CORECOM Abruzzo.

La dichiarazione formulata da Winn V. & O. Communication nei propri scritti difensivi circa la presenza della segnalazione acustica ed ottica all'interno dello *spot* oggetto di contestazione, ha necessariamente indotto ad eseguire un'ulteriore verifica sul materiale trasmesso dall'Ufficio precedente. Tale verifica, in effetti, ha consentito, così come era avvenuto in sede di secondo riscontro da parte del CORECOM Abruzzo, l'ascolto e la visione del segnale in questione, e quindi dell'effettiva sussistenza dello stesso.

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni della società poiché risulta non sussistente la violazione dell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n.538/01/CSP e dell'art.37, comma 1, del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in accordo con quanto proposto dal CORECOM Abruzzo, di non procedere nei confronti della società Winn V. & O. Communication S.r.l., con sede legale in corso Vittorio Emanuele, 10 Pescara (PE), autorizzata alla diffusione del servizio di media audiovisivo locale *Antenna 10*, per l'insussistenza della violazione contestata;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. È archiviato il procedimento per le motivazioni di cui in premessa.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 13 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi